

VISTO il DL 57 del 29/05/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2023, n. 95, che all'Art. 3-septies: Attività di interesse generale svolta dagli enti del Terzo settore e dalle imprese sociali prevede:

"1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del **codice del Terzo settore**, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "*nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*".

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", **nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199**".

CONSIDERATO che una delle possibili forme giuridiche ammesse dal D. Lgs 199/2021 per la costituzione di una Comunità Energetica è rappresentata dalla Fondazione di Partecipazione, la quale presenta una indubitabile situazione di controllo da parte dell'Ente Locale che la costituisce.

CONSIDERATO che, al fine di rendere coerenti le modifiche introdotte dal DL 57 del 29/05/2023 con l'intero quadro normativo che regola l'Autoconsumo diffuso e le Comunità Energetiche in particolare, è necessario proporre un emendamento sostituendo l'**articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017)** che recita:

"2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima".

Con la seguente formulazione:

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. **Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato** ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, **in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli**

amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima, nonché le *associazioni o fondazioni di diritto privato costituite ai sensi della lettera b), comma1, articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*".